

**Tribunale di Vicenza – Sezione penale - Sentenza 22 novembre 2016 n. 1421**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa GARBO Elena alla pubblica udienza del 08/11/2016

a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 2 comma C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

1 - P.I.A.N. nata il (...) a Mede (PV), residente a Breganze (VI) via (...) - domicilio dichiarato;

libera - presente

2 - G.A.C.R. nato il (...) a Vicenza, residente a Breganze (VI) via (...)

- domicilio dichiarato -

deceduto con difensore di fiducia Avv. Gi.De. del Foro di Pavia;

imputati

a) Della contravvenzione di cui all'art. 659 co. 1 c.p. perché, la P.I. nella qualità di legale rappresentante della Fa. - società di gestione dell'omonimo bar - ed il G.A. come conduttore dello stesso, in uno alla donna, disturbavano il riposo degli abitanti del residence Ag. - in cui si trovava il pubblico esercizio - tenendo anche a tarda notte il volume della musica eccessivamente alto e non intervenendo in alcun modo nei confronti degli schiamazzi degli avventori.

b) Della contravvenzione di cui all'art. 689 c.p. perché, nella qualità di sub a), somministravano bevande alcoliche - birra - a infrasedicenni.

Il Giudice revoca il decreto penale opposto.

MOTIVAZIONE

Pi.An. e Ga.Cr. si sono opposti al decreto penale di condanna con cui venivano condannati alla pena di Euro 3.750,00 di ammenda ciascuno per la violazione degli artt. 659 e 689 c.p.

All'odierna udienza il Difensore ha prodotto il certificato di morte di Ga.Cr., rilasciato dal Comune di Breganze, da cui risulta che l'imputato è deceduto in Repubblica Dominicana in data 19.2.16 con conseguente estinzione dei reati nei suoi confronti.

La contestazione ha ad oggetto il reato di cui all'art. 659 c.p. con riferimento al disturbo arrecato dal Fa. di Breganze (di cui Pi.An. era conduttrice - è stato prodotto anche il contratto di affitto di azienda - mentre Gallo, allora compagno, un collaboratore) agli abitanti del residence Ag. a causa della musica ad alto volume e degli schiamazzi degli avventori. E' poi contestata la violazione dell'art. 689 c.p. per aver somministrato birra a ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

L'unico teste del PM, Mar.llo Mi., sentito all'udienza dell'8.11.16 ha potuto riferire unicamente su due interventi effettuati.

Nella prima occasione, in data 26.4.16, i militari avevano verificato la presenza di un soggetto in un'auto parcheggiata davanti al locale con musica ad alto volume; che fosse un avventore del bar lo aveva accertato tramite le dichiarazioni da costui rese.

Il teste ha precisato che, in quel frangente, dal locale non proveniva alcun rumore. Nella seconda occasione si erano limitati ad identificare gli imputati.

Su accordo delle parti, ex art. 493 co. 3 c.p.p., sono stati, quindi, acquisiti ulteriori atti di indagine ovvero:

- la denuncia presentata da Be.Fr. (unico altro teste introdotto dal PM e non comparso) quale amministratore del condominio Ag., in cui si lamentava il disturbo arrecato agli abitanti del residence per il volume alto di musica e televisione del bar e schiamazzi degli avventori;
- annotazione di p.g. in data 1.3.14, con la quale i Carabinieri di Sandrigo danno atto che la musica all'interno del bar era di volume accettabile, mentre vi era qualche avventore che chiacchierava all'esterno;
- annotazione di p.g. in data 6.4.14 dei Carabinieri di Breganze, in cui si dà atto di una musica che si poteva udire anche al di fuori del bar, quando, però, veniva aperta la porta di ingresso per accedere al locale;
- annotazione di p.g. in data 26.4.14 sulla constatazione, già descritta dal Mar.llo Mi., di un soggetto (identificato in Mi.Lu.) in auto con le porte aperte e la radio accesa, che veniva invitato a spegnere la radio, aderendo all'invito;
- s.i.t. rese dai minorenni Zu.Fr., Ga.Om. e To.Gi. (tutti infrasedicenni) in ordine alla somministrazione di alcolici all'interno del bar, da cui emerge che - tranne nel caso di Zu. - la birra non era stata servita dal barista che, anzi, aveva negato la consumazione ai ragazzi proprio perché minori, ma da un avventore che l'aveva ordinata per conto dei ragazzi; nel caso di Zu. la birra era stata servita da un ragazzo molto giovane, sui 20 anni, che, a dire del Zu., era stato presente nel bar solo in quella occasione (è stato prodotto anche il video postato su (...) dai ragazzi mentre bevevano la bevanda alcolica trattandosi del, così denominato, "gioco della nomina").

Sono state, poi, prodotte dal PM le missive con le lamentele inviate all'amministratore dai condomini, nelle quali si lamentano rumori molesti, non necessariamente provenienti dall'interno del locale, ma, piuttosto, dagli avventori e anche rimostranze per altri comportamenti (dall'ubriachezza degli avventori al fatto che non venissero sparecchiati i tavolini del bar). Quanto al reato di cui all'art.659 c.p. va ricordato che la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un "mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento; mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare, nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell'Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all'art. 659 c.p., comma 2, ed alla L. n. 447 del 1995, art. 10, è presunta "ope legis" ed "è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10, suddetto, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia" (così Sez. 3 18.9.2014 n. 42026, Cl., Rv. 260658; Sez. 3,21.1.2015, n. 5735, Gi., Rv. 261885; Sez. 3, n. 34920 del 11/06/2015, Ma., Rv. 264739).

Pertanto, la condotta consistente nel superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non assumerebbe valenza penale ex art. 659 c.p., comma 2, ma ha natura di illecito amministrativo esplicitamente previsto dalla ricordata L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (così da ultimo Sez. 3, 31.1.2014 n. 13015, Va., Rv. 258702; conforme Sez. 1 13.11.2012 n. 48309 Carrozzo ed altro, Rv. 254088).

Quanto ai rapporti intercorrenti tra i commi 1 e 2 dell'art. 659 c.p., è stato affermato che la fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 della norma in esame resta assorbita in quella prevista dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica, se il disturbo venga arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrata in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità ovvero ne costituisce uso smodato (Cass. Sez. 1, 25.5.2006 n. 30773, Ga., Rv. 234881; idem 6.1.2007 n. 46083, P.G. in proc. Ce. ed altro, Rv. 238168; Sez. 3, 3.7.2014 n. 37313, Sc., non massimata). Resta fermo che l'inquinamento acustico intanto può integrare il reato di cui all'art.659 col.1 c.p. in quanto sia concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse

tutelato dal legislatore, come si desume dalla stessa collocazione sistematica della norma, è la pubblica quiete e non quella privata (Cass. Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Ca., Rv. 262510; Sez. 1, Sentenza n. 47298 del 29/11/2011, lori, Rv. 251406).

Il reato di cui all'art. 659 c.p., quindi, nel caso di specie, non sussiste per due ordini di motivi:

- Quanto alla musica, perché non vi è prova che, oltre al circoscritto ambito dei residenti del condominio, la musica fosse tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, tanto più che i limitati accertamenti di riscontro fatti dalla p.g. danno conto di una diffusività piuttosto limitata, sicché, al più, potrebbe integrare l'illecito amministrativo (sempre che vi fosse stato superamento dei limiti, di cui non vi è prova) considerato che non sono state mosse contestazioni alla legittimità della diffusione della musica;

- Quanto agli schiamazzi degli avventori - la cui intensità si ignora perché nel corso dei sopralluoghi i militari avevano notato solo poche persone chiacchierare al di fuori del bar e, in un caso, un soggetto con la radio accesa in auto, peraltro in sosta in un parcheggio pubblico - va, comunque, ricordato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, all'esterno del locale solo in caso di mancato esercizio del potere di controllo e collegamento causale del rumore con tale omissione (Cass. Sez. 3, sent. n. 37196 del 3/7/2014, Ol. + altri, non massimata), di cui, parimenti, non vi è prova alcuna.

Quanto al reato di cui all'art. 689 c.p., basti osservare che la somministrazione della bevanda alcolica ai minori era avvenuta, tranne in un caso, per interposta persona e, anzi, alla prima richiesta formulata dal minore, il barista aveva opposto il rifiuto.

La somministrazione a Zu. era, invece, si avvenuta da parte del barista, ma non certo identificabile nell'imputata Pi., che, anzi, quel giorno non era nemmeno presente, visto che il minore parla di soggetti di sesso maschile.

Il barista era stato descritto come un soggetto di sesso maschile di giovane età, che poi non era stato più impiegato nel locale.

Deve, quindi, ritenersi che la somministrazione sia stata occasionale e in spregio alle direttive della conduttrice, visto che nelle altre occasioni, in presenza di altro barista, era stato opposto un netto rifiuto.

Va, quindi, pronunciata sentenza con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 464 e 530 c.p.p.

Assolve

Pi.An. dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 464 e 531 c.p.p.

Dichiara

Non doversi procedere nei confronti di Ga.Cr. in quanto i reati nei suoi confronti sono estinti per morte del reo.

Così deciso in Vicenza l'8 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.